

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio Spazi Collettivi per anziani, disabili e soggetti fragili adulti con caratteristiche assimilabili a quelle dell'anziano in carico al SST del Distretto di Riccione

Lotto unico

INDICE

PARTE PRIMA

Premessa

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Durata dell'affidamento

Art. 4 - Sede di svolgimento del servizio

Art. 5 – Definizione delle prestazioni e attività

Art. 6 – Personale Impiegato

Art. 7 – Rilevamento e gestione dei dati, monitoraggio, valutazione, verifica

PARTE SECONDA

Art. 8 – Importo del contratto

Art. 9 – Revisione dei prezzi

Art.10 – Corrispettivo, fatturazione

Art. 11 – Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

Art. 13 – Modifiche e/o varianti in corso di esecuzione dell'appalto

Art. 14 – Clausola sociale

Art. 15 – Rispetto D.lgs 81/08

Art. 16 – Obblighi dell'appaltatore

Art. 17 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore

Art. 18 –Rispetto L 68/99

Art. 19 – Responsabilità civile - obbligo assicurativo

Art. 20 – Garanzia definitiva

Art. 21 – Interruzione del servizio e diritto di sciopero

Art. 22 – Controlli e penali per inadempimenti contrattuali - sanzioni

Art. 23 – Subappalto-divieto di cessione del contratto-cessione del credito

Art. 24 - Risoluzione

Art. 25 – Revoca

Art. 26 – Recesso

Art. 27 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 28 – Foro competente

Art. 29 – Rinvio normativo

PARTE PRIMA

PREMESSA

Nel Distretto di Riccione è previsto, ad oggi, un solo Centro Diurno socio sanitario accreditato rivolto a persone anziane non autosufficienti in carico al Servizio Sociale Territoriale e i bisogni emersi rendono necessaria l'apertura di contesti di socializzazione di bassa soglia rivolti a persone adulte e ultrasessantacinquenni che mantengono ancora parziali autonomie ma che sono a rischio di perdita delle stesse e che hanno difficoltà nella gestione della vita quotidiana a domicilio e che, con una leggera supervisione, siano in grado di frequentare contesti di socializzazione. La finalità è quella di garantire, per il maggior tempo possibile, il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita, sostenere e supportare il lavoro di cura dei caregiver familiari e posticipare l'istituzionalizzazione. Risulta quindi importante ridefinire un servizio di sollievo e di cura più adeguato ai bisogni con un tempo di apertura consono alle reali esigenze.

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di spazi collettivi rivolti ad anziani ultrasessantacinquenni, disabili e soggetti fragili adulti con caratteristiche assimilabili a quelle dell'anziano, in carico al Servizio Socio Territoriale del Distretto di Riccione, per i quali è indicata la partecipazione a contesti di socializzazione, da svolgersi presso appositi spazi messi a disposizione dall'Aggiudicatario.

L'organizzazione del servizio deve prevedere, oltre ad attività ricreative e di aggregazione, lo svolgimento di attività di stimolazione cognitiva degli utenti, di riattivazione, potenziamento e/o mantenimento delle autonomie al fine di favorire il benessere psico-fisico della persona.

La finalità del servizio è quella di favorire la partecipazione a contesti di aggregazione allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere l'inclusione e la socializzazione, offrendo un contesto ricreativo-culturale e di svago, oltre che di stimolo cognitivo e delle autonomie residue, al fine di favorire il benessere psicofisico della persona ed il suo mantenimento nel proprio contesto di vita per il più lungo tempo possibile. Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona adulta disabile, fragile e anziana nell'affermare il proprio diritto all'inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva con la finalità di prevenire l'emarginazione sociale, la solitudine e l'istituzionalizzazione. La finalità del servizio, inoltre, è quella di sostenere il caregiver nella gestione della quotidianità e contenere così il rischio di un'eventuale istituzionalizzazione.

Art. 2 – DESTINATARI

Il servizio oggetto dell'appalto è rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni autonomi o parzialmente autosufficienti, a rischio di perdita dell'autonomia e comunque con difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio, disabili e soggetti fragili adulti con caratteristiche assimilabili a quelle dell'anziano, in carico al Servizio Socio Territoriale del Distretto di Riccione, e residenti a Riccione o nel Distretto (per un 25 % massimo dell'utenza).

Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data precedente risultante dal verbale di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023, per un periodo di 12 mesi, indicativamente da febbraio 2025.

E' prevista l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno ed è fatta salva l'opzione di proroga, per un periodo di ulteriori 6 mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (tale l'opzione potrà essere esercitabile sia durante in periodo contrattuale che in fase di eventuale rinnovo).

Art. 4 – SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La sede di svolgimento del servizio sarà la struttura a disposizione dell'Aggiudicatario.

Gli spazi dovranno essere attrezzati e arredati in maniera adeguata. Gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dovranno essere conformi alla normativa sulla sicurezza. L'aggiudicatario dovrà provvedere a fornire i materiali necessari alle attività e al riposo pomeridiano.

Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI ED ATTIVITA'

Gli Spazi Collettivi sono un servizio semiresidenziale a carattere diurno, dedicato all'incontro e alla socializzazione, in cui offrire sostegno e aiuto alla persona (e anche alla sua famiglia/caregiver), stimolare e potenziare le competenze della stessa con attività e interventi inerenti la sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio temporale, delle relazioni interpersonali e della socializzazione, promuovendo e sostenendo una fitta rete di relazioni e di scambi con il contesto territoriale di riferimento.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 ed il raggiungimento degli obiettivi, la realizzazione di spazi collettivi per adulti e anziani in carico al Servizio Sociale Territoriale (SST) del Distretto di Riccione, dovrà essere organizzata in relazione alle seguenti indicazioni:

- accoglienza di un minimo di 10 ad un massimo di 15 persone con eventuale suddivisione in due gruppi;
- apertura del servizio 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) con orario dalle 09.00 alle 16.00 con eventuale sospensione dell'attività per 15 giorni a luglio o agosto e per le festività Natalizie e Pasquali.
- possibilità di definire orari di frequenza individualizzati: giornata piena con pranzo; solo mattina o solo pomeriggio con eventuale pranzo aggiuntivo;
- organizzazione delle attività suddivise in sottogruppi per caratteristiche e bisogni dell'utenza (attività cognitive, attività di mantenimento delle autonomie, attività di socializzazione, ecc...);
- presenza di 2 OSS (una per ciascun gruppo) a tempo pieno, di un OSS/Educatore Professionale per un massimo di 3 ore al giorno e di un Coordinatore part-time per un minimo di 10 ore a settimana.
- organizzazione del servizio di trasporto almeno nella fascia oraria dalle 8.30-9.30 e 15.30-16.30. Per il personale addetto all'accompagnamento al trasporto non è richiesta specializzazione, pertanto potrà essere coinvolto anche personale volontario;
- somministrazione del pranzo;
- è prevista compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per i servizi di pasto e trasporto come previsto dal Regolamento comunale distrettuale.

Attività da garantire:

- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività, necessità e funzioni quotidiane;
- somministrazione dei pasti (pranzo e spuntini di metà mattina e metà pomeriggio);
- trasporto almeno nelle fasce orarie indicate;

Tutte le prestazioni devono essere assicurate in tutte le giornate di effettiva apertura del servizio.

Inoltre dovranno essere garantire le seguenti attività:

- collaborazione con Associazioni e gruppi di volontariato del territorio per promuovere la cultura della solidarietà e relazioni di vicinato;
- attività sociali e di animazione adeguate alle caratteristiche degli anziani/persone, volte a favorire l'espressione di capacità affettivo-relazionali;
- attività di stimolazione cognitiva e di mantenimento delle autonomie residue;
- attività di socializzazione, ricreative e culturali;
- collaborazione con il SST e con gli operatori dell'UVG/UVM per la condivisione di una metodologia per la co-costruzione del progetto individualizzato di vita e di cura con la persona interessata ed il suo familiare/caregiver, tenendo conto in modo globale dei fattori sociali,

assistenziali, relazionali e sanitari, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona e dei suoi desideri, per garantire la migliore qualità di vita. Le azioni di tutela e di supporto finalizzati alla realizzazione del Progetto di Vita verranno successivamente riportati nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che dovrà essere aggiornato periodicamente.

Modalità di accesso:

L'individuazione degli utenti, le modalità della loro ammissione al servizio, la definizione, la variazione, il controllo e la valutazione dei singoli progetti nonché le dimissioni sono di competenza esclusiva del SST.

Obiettivi specifici del progetto:

- Promuovere l'inclusione sociale e partecipare alla vita di comunità;
- Prevenire i danni derivanti dal rischio dell'emarginazione e della solitudine;
- Contenere la solitudine e " curare " il sentimento di isolamento e di abbandono;
- Sollecitare le risorse personali residue per placare le ansie e gli atteggiamenti depressivi tipici dell'età avanzata;
- Aprire nuove prospettive di contatto, di incontro, di socializzazione, mediante l'offerta di opportunità di relazioni;
- Migliorare la vita di relazione ed il benessere civile attraverso il riconoscimento dei diritti sociali, l'attivazione di " luoghi e spazi di comunicazione " e la valorizzazione delle potenzialità residue;
- Allenamento al mantenimento delle autonomie residue e stimolazione cognitiva;
- Favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto di vita anche alleggerendo l'impegno assistenziale del caregiver.

Articolazione annuale delle attività:

Le attività dovranno essere strutturate secondo la seguente articolazione: - n. 48 settimane annue di apertura con calendario da concordare con la Stazione Appaltante all'inizio di ogni anno (sospensione delle attività per 15 giorni tra luglio e agosto e durante le festività Natalizie e Pasquali) – n. 5 giorni a settimana per 7 ore, indicativamente dalle h. 9.00 alle 16.00.

Art. 6 – PERSONALE IMPIEGATO

In considerazione dell'importanza che riveste l'organizzazione del servizio, si richiede la presenza di una figura di Operatore Socio-Sanitario (OSS) ogni 8 utenti, di un ulteriore

OSS/Educatore Professionale per un massimo di 3 ore al giorno oltre alla presenza di un coordinatore part-time (almeno 10 ore a settimana) con adeguata esperienza e formazione.

Il soggetto affidatario dovrà fornire, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del personale con le caratteristiche sopra indicate.

Si richiede l'individuazione di una figura di un Coordinatore Responsabile che dovrà essere reperibile, fornendo un numero di cellulare, durante gli orari di apertura e che sarà anche l'interlocutore per i rapporti con la stazione appaltante e più precisamente con il servizio Socio Sanitario del Distretto. Dovrà inoltre essere garantito il rapporto di collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale, per l'attivazione di specifici progetti di inserimento.

Il personale per le pulizie e per la guida dei mezzi di trasporto dovrà essere dotato delle qualifiche relative.

Il soggetto aggiudicatario ha la responsabilità diretta sull'osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Coordinatore responsabile del Servizio:

Il soggetto affidatario deve comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del Coordinatore Responsabile, cui è demandata la responsabilità dell'esecuzione e della conduzione del servizio. Il Coordinatore Responsabile avrà il compito, in nome e per conto del soggetto aggiudicatario, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente Capitolato ed alle istruzioni impartite dall'Ente. La stazione appaltante, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al Coordinatore Responsabile. Il Coordinatore Responsabile sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Servizio di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore Responsabile, sarà cura del soggetto affidatario indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti. In particolare il Coordinatore responsabile avrà il compito di:

- a) organizzare e dirigere l'impiego del personale;
- b) curare le comunicazioni di servizio con gli utenti e i loro famigliari;
- c) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;
- d) garantire il rispetto dei programmi di lavoro e degli interventi previsti;
- e) garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.

La stazione appaltante potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del Coordinatore Responsabile, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

Art. 7 – RILEVAMENTO E GESTIONE DEI DATI, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA

Il soggetto aggiudicatario ha il compito di gestire la rilevazione dei dati (sia quantitativi che qualitativi) in relazione alle attività svolte ed alle presenze. Queste ultime andranno comunicate mensilmente alla Stazione Appaltante entro il 10 del mese successivo alla chiusura del mese di riferimento.

La vigilanza e i controlli sui servizi/interventi compete al committente con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni. Il committente ha inoltre la facoltà di stabilire contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio/intervento, nonché con gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti.

L'aggiudicatario si impegna a predisporre sistemi di valutazione della qualità del servizio compresi i dispositivi da concordare con il committente, di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

PARTE SECONDA

Art. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto a base d'asta, per l'esecuzione delle attività per il periodo di 12 mesi, è pari a € 179.000,00;

Descrizione servizi	CUP	importo
Servizio Spazi Collettivi		€ 179.000,00
Di cui costo complessivo della manodopera		€ 103.280,00
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
Opzione rinnovo di 12 mesi		€ 179.000,00
Opzione di proroga negoziale di 6 mesi ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs 36/2023		€ 89.500,00
Opzione del quinto d'obbligo (20 %)		€ 35.800,00
Clausola Revisione prezzi art. 60, D.lgs 36/2023		€ 4.296,00
Importo complessivo dell'appalto comprese le opzioni		€ 487.596,00

L'importo a base di gara, pari ad € 179.000,00, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo a base di gara è stato determinato a partire dall'applicazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore "socio-sanitario, assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo" come da tabella provinciale ccnl. L'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriore.

Saranno oggetto del contratto con l'aggiudicatario le eventuali proposte di miglioramento del servizio offerte in sede di gara, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione del servizio in oggetto. In caso di rinnovo contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita richiesta di parte e previa autorizzazione del R.U.P., a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, determinerà l'eventuale aggiornamento dei prezzi, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Tale revisione, di cui all'art. 60 comma 3, lett. B) del D.Lgs 36/2023 è operata applicando l'80% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi-

Art. 10 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

L'affidataria provvederà ad emettere mensilmente la fattura in formato elettronico che dovrà riportare:

- il CIG ;
- Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica 015HQS, Tipologia documento TD01;
- numero di determina dirigenziale e dell'impegno contabile;
- la dicitura: "Spazi Collettivi per Anziani in carico al SST del Distretto di Riccione".

Nei corrispettivi si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato

Le fatture verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN indicate sul documento stesso, al netto delle commissioni che il servizio di Tesoreria tratterrà per l'operazione. Le fatture sono soggette a regime di split payment. Per tale motivazione sulle medesime dovrà esservi riportata la seguente annotazione: "Fattura soggetta a split payment ex articolo 17-ter del Dpr 633/1972".

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o procedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

Art. 11 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere, contestualmente alla fatturazione, i seguenti documenti :

- report mensile complessivo delle ore svolte, con l'indicazione delle presenze mensili dei singoli utenti;
- periodicamente, almeno una volta all'anno, relazione sui servizi svolti (interventi ed attività).

Relativamente alle risorse umane il soggetto affidatario dovrà trasmettere, oltre ai curricula, anche le disposizioni di servizio per ciascun operatore impiegato che attestino le ore da svolgere per la progettazione in oggetto e il relativo calcolo del costo orario.

Art. 12 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 13 – MODIFICHE E/O VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi espressamente previsti dall'Art. 120 del D.Lgs n.36/2023, specificate nel Disciplinare di gara (art. 3.3);

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

Non è prevista Clausola Sociale, essendo le prestazioni del presente capitolato di nuova attivazione.

ART. 15 – RISPETTO D.LGS 81/08

L'Affidatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti previsto dalla legge.

In relazione agli interventi del presente appalto si valuta che non sia necessaria la stesura del D.U.V.R.I., di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un'unica ditta senza che intervengano lavoratori del committente salvo gli incontri di programmazione, coordinamento, monitoraggio, verifica e controllo, interventi di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità degli interventi svolti.

Pertanto i costi per la sicurezza per i servizi oggetto di gara sono pari a zero.

I servizi dovranno essere eseguiti in conformità alle norme vigenti in materia di salute ed igiene pubblica.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta affidataria si impegna a:

- garantire l'esecuzione corretta degli interventi oggetto del presente Capitolato;
- assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato;
- effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle

prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità, nonché della normativa vigente in materia;

- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi per il personale impiegato;
- assumere tutti gli oneri, derivanti dal trasporto degli utenti, per i propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
- contenere il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del committente e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- fornire tutti i dati richiesti dall'Ente;
- dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del Servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- garantire, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.- che tutti gli operatori impiegati nel Servizio rispettino scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il Servizio e i destinatari di quest'ultimo, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sulle persone e su tutto quanto concerne l'espletamento delle attività all'interno del Servizio, restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
- trasmettere, quando richiesta, una relazione concernente l'andamento della gestione del Servizio con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al Servizio nel periodo di riferimento;

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, si applica l'art. 117 del Codice degli appalti.

ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato inoltre a:

- nominare un coordinatore/responsabile operativo del servizio;
- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo);
- trasmettere, prima dell'avvio delle attività, l'elenco del personale impiegato, unitamente al

Curriculum vitae ed i relativi recapiti: indirizzo, telefono, E-mail, Pec;

- garantire per l'espletamento del servizio, la formazione obbligatoria ed effettuare l'aggiornamento obbligatorio del proprio personale;
- impegnarsi a partecipare agli incontri di monitoraggio sull'andamento delle attività dai quali potrà scaturire l'eventuale rimodulazione delle attività in base alle criticità riscontrate e agli indicatori da raggiungere (fisici e finanziari);
- fornire alle risorse umane impegnate nel servizio, i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario, connesso o complementare alle prestazioni oggetto dell'affidamento, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo ulteriore.

L'Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente bando, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 del Comune di Riccione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22/02/2024, pena anche in caso di grave violazione accertata dal Comune ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 (successivamente aggiornato con DPR 81-2023). L'appaltatore dichiara di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012).

ART. 18 – RISPETTO L. N. 68/99

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni della legge 68/99 e quindi deve essere in regola con le norme che regolamentano il diritto al lavoro dei disabili, in caso alternativo deve dichiarare di non esserne tenuto.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE- OBBLIGO ASSICURATIVO

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione degli interventi affidati, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando il committente da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi/interventi, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del

committente salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o della consegna, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento e per un massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00. Tale polizza dovrà, in particolare, garantire l'Appaltatore contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni.

Al momento della firma del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell'appalto: Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 unico per sinistro RCO € 3.000.000,00 per sinistro;
- limite per persona non inferiore a € 1.500.000,00.

La copertura assicurativa sopra menzionata dovrà prevedere espressamente che il Comune di Riccione deve considerarsi Terzo. L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Il Comune è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività/prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio di cui al presente Capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, anche quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della stipula del

contratto, una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione e anteriormente alla stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva costituita con fideiussione bancaria o assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 21 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI SCIOPERO

I servizi/interventi oggetto dell'Appalto sono, ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse. Pertanto gli interventi non potranno essere sospesi per alcun motivo, tranne che per il verificarsi di casi di forza maggiore imprevisti ed imprevedibili (che dovranno essere comunicati entro le 24 ore successive) e per l'esercizio del diritto di sciopero (da comunicare entro i tre giorni antecedenti alla data prevista per lo stesso). Nulla è dovuto all'Aggiudicatario per le mancate prestazioni. Le responsabilità civili e penali nel caso di abbandono dell'utente assistito sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità, il committente può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Aggiudicatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

ART. 22 – CONTROLLI E PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI- SANZIONI

Il Comune di Riccione ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell'impresa appaltatrice che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- fino ad un massimo di Euro 2.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- fino ad un massimo di Euro 1.000,00 qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di sospensione/abbandono/mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati o impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del servizio o effettui il servizio fuori dei tempi convenuti o sostituisca il personale con operatori non rispondenti alle caratteristiche richieste;
- ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la penale per il ritardato adempimento è pari per ogni giorno di ritardo all'importo corrispondente allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano una o più ipotesi previste al precedente articolo, accertate in occasione dei controlli effettuati. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni. In casi di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito ovvero nel caso la Ditta fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le penalità indicate. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono. Le penalità sono notificate all'impresa mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della stessa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

ART. 23 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'Art 119, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 comma 12 del Codice, ai fini dell'opponibilità al Comune di Riccione, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente medesimo.

Il Comune di Riccione, si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di dare avvio all'esecuzione

anticipata del contratto anche nelle more di stipula dello stesso. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente Capitolato.

L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per i danni, derivati all'Amministrazione, a seguito della mancata stipulazione del contratto per propria colpa, così come per i maggiori oneri da sostenere a causa delle diverse condizioni di affidamento.

ART. 24 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore. In tale ipotesi il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore a mezzo PEC.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali le situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- cessione del contratto anche parziale;
- subappalto abusivo;
- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;

- interruzione non motivata del servizio;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- impiego di personale non dipendente dell'impresa;
- mancato rispetto delle norme relative al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nelle ipotesi previste dalla legge.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Appaltatore, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 20 del presente capitolato. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune di Riccione, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

ART. 25 – REVOCA

L'appalto può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto o per l'intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione.

ART. 26 – RECESSO

Il Comune di Riccione può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell'art. 123 del Codice. Si applica altresì la clausola prevista all'art.1, comma 13, del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazione della L. 135/2012, *(comma modificato dall'art. 1, comma 153, legge n. 228 del 2012)*.

ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dal Comune di Riccione esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione, il quale ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società POLIMATICA PROGETTI SRL di Ferrara (pec: polimaticaprogetti@legpec.it, tel. 0532.1861799).

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione e/o interpretazione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il foro di Rimini.

ART. 29 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs n.36/2023 e s.m.i).